IT

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Van Balkom Non-Ferro Scheiding BV, presentato il 23 aprile 1997

(Causa C-156/97)

(97/C 212/17)

Il 23 aprile 1997 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori H. Van Lier e G. zur Hausen, in qualità di mandatari ad litem, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Van Balkom Non-Ferro Scheiding BV.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- condannare la convenuta a versare alla Commissione delle Comunità europee un importo di 251 649 ECU, maggiorato degli interessi addebitati a partire dal 1º luglio 1991, nella misura delle percentuali pubblicate il primo giorno lavorativo di ciascun mese, utilizzate dal Fondo europeo per la collaborazione monetaria per le sue operazioni in ecu, nonché degli interessi moratori addebitati a partire dal 1º maggio 1995, nella misura del 4% e calcolati sulla base dell'importo di 251 649 ECU;
- 2) condannare la convenuta alle spese della causa.

Motivi e principali argomenti

Il ricorso si basa su un contratto denominato BM 488/88 DE-NL, stipulato dalle parti il 4 dicembre 1990. Ai sensi dell'art. 13 di detto accordo, le parti convengono di sottoporre alla Corte di giustizia delle Comunità europee tutte le eventuali controversie sulla validità, sull'interpretazione e sull'applicazione del contratto stesso. La Commissione ha deciso di disdire il contratto di cui trattasi, in base al diritto tedesco, a causa di inadempimento da parte della convenuta.

Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dalla Corte Suprema di Cassazione con ordinanza 24 ottobre 1996 nel procedimento dinanzi ad essa pendente fra Società Trasporti Castelletti Spedizioni Internazionali SpA e Hugo Trumpy SpA

(Causa C-159/97)

(97/C 212/18)

Con ordinanza 24 ottobre 1996 (pervenuta alla Cancelleria della Corte delle Comunità europee il 25. 4. 1997) emanata nel procedimento dinanzi ad essa pendente fra Società Trasporti Castelletti Spedizioni Internazionali SpA e Hugo Trumpy SpA, la Corte Suprema di Cassazione ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee i seguenti quesiti:

a) *Primo quesito*: Nella giurisprudenza della Corte di Giustizia, relativamente al testo originario dell'art. 17 (1), si è fatta valere l'esigenza che, attraverso

i requisiti stabiliti da tale norma per la validità della clausola attributiva della competenza, sia accertata e tutelata l'effettiva volontà delle parti, in ordine all'accordo di proroga; e ciò anche nel caso di riconosciuta validità della clausola, quando la polizza di carico che la contiene rientri nell'ambito dei rapporti commerciali correnti fra le parti e sia in tal modo provato che detti rapporti sono disciplinati dalle condizioni generali (predisposte da uno dei contraenti, e cioè dal vettore) contenenti tale clausola [cfr. sentenza 19 giugno 1984, in causa n. 71/83 (²), che cita le precedenti sentenze che mettono in risalto l'esigenza di manifestazione chiara e precisa del consenso delle parti].

Di fronte, però, all'introduzione, nel testo nuovo della norma, di un elemento quale è quello dell'uso, che ha carattere «normativo» (come tale svincolato dalla volontà delle parti, almeno con riferimento puntuale al singolo contratto) si domanda se sia sufficiente il requisito della conoscenza (effettiva), ovvero della non conoscenza determinata da ignoranza colpevole ed inescusabile, in ordine alla ripetizione costante (in tutti i rapporti simili a quello di cui è causa) della clausola di proroga. Si domanda, cioè, se non sia più necessario fare riferimento all'accertamento della volontà delle parti, malgrado che l'art. 17 usi la parola «conclusa», che fa riferimento alla manifestazione di volontà e, cioè, ad usi «negoziali» (clausole d'uso).

b) Il secondo quesito riguarda il significato dell'espressione «forma ammessa» sotto vari profili. Il primo attiene alla manifestazione della clausola, se cioè essa debba essere necessariamente contenuta in uno scritto firmato dalla parte che l'ha predisposta, e che quindi abbia espresso l'intenzione di avvalersene, mediante — per esempio — la sottoscrizione della polizza di carico apposta con riferimento specifico ad una clausola che richiami quella attributiva della competenza esclusiva, pure in mancanza di analoga sottoscrizione della controparte (caricatore).

Il secondo profilo consiste nello stabilire se sia necessario che la clausola sulla competenza abbia un proprio autonomo risalto, nel testo complessivo del contratto, ovvero sia sufficiente (e perciò indifferente, ai fini della validità della clausola) che essa sia inserita nel contesto di altre numerosissime clausole, scritte per regolare tutti i diversi contenuti ed effetti del contratto di trasporto.

Il terzo profilo riguarda la lingua in cui è redatta la clausola, se cioè essa debba avere un qualche rapporto con la nazionalità delle parti stipulanti, ovvero sia sufficiente che si tratti di una lingua usata di regola nel commercio internazionale.

c) Il terzo quesito riguarda la questione se il giudice designato debba avere un qualche rapporto con la nazionalità e/o il domicilio dei soggetti stipulanti ovvero con i luoghi di esecuzione e/o di stipulazione del contratto, nel rispetto della necessità che sia un giudice di uno stato contraente, ovvero sia sufficiente quest'ultima condizione, senza alcun altro collegamento con la sostanza del rapporto.